



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 – 14 FEBBRAIO 2022

Riunione del giorno 09 febbraio 2022

**24.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Sig. Andrea ALBONETTI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Andrea Ordine – Componente

all'udienza del 09.02.2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 28.21.22 a carico di

sig. ALBONETTI Andrea, per aver reso dichiarazioni lesive e diffamatorie in danno del CT FIPAV Ravenna e della FIPAV in generale, contenute nella lettera raccomandata di dimissioni dalla carica di consigliere del CT FIPAV RAVENNA del 7.10.2021 in cui egli definisce "insufficienti" le riunioni del CT; accusa il CT di "mancanza di informazioni" sulle deleghe, definite "aleatorie e fittizie"; definisce gli allenatori "bancomat della FIPAV" e accusa il CT di "irregolarità nelle iscrizioni" e di non aver ricevuto i richiesti rimborsi"

Il tutto in violazione delle seguenti disposizioni:

Statuto FIPAV Art. 16 comma 3 (Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI)

- *Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 7: (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo)*



Il procedimento trae origine da una comunicazione a mezzo posta elettronica in data 26.10.2021 con la quale la segreteria del CT FIPAV Ravenna trasmetteva alla Segreteria Federale la lettera di dimissioni del Consigliere sig. Andrea Albonetti, datata 07.10.202 e corredata da un'analitica relazione del Presidente del Comitato Territoriale sig. Emanuele Monduzzi.

La segreteria Federale, con nota del 26.10.2021, inoltrava la predetta missiva ed i relativi allegati alla Procura per quanto di competenza della stessa.

Ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini, il tesserato sig. Andrea Albonetti inviava le proprie deduzioni difensive con mail del 30.11.2021, contestando la valenza lesiva e diffamatoria delle dichiarazioni contenute nella propria lettera di dimissioni ed eccependo comunque il carattere privato della propria missiva, inviata a mezzo Racc. AR al Comitato Territoriale.

Non condividendo le eccezioni difensive dell'incolpato e ritenendo comunque la condotta del medesimo lesiva e diffamatoria nei confronti del Comitato e quindi della Federazione, la Procura formalizzava il deferimento dell'incolpato dinanzi questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione l'udienza del 09.02.2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede compariva per la Procura il Sost. Proc. Avv. Marco Rossini il quale illustrava il caso e concludeva per la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e per l'irrogazione di conseguente ed idonea sanzione (sospensione da ogni attività federale per mesi quattro). Compariva altresì l'incolpato il quale ribadiva le deduzioni difensive già esposte e concludeva per il non luogo a procedere.



All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce della documentazione acquisita, della relazione offerta dalla Procura e delle dichiarazioni rese dall'incolpato, ritiene il Tribunale che l'illecito contestato sussista e che debba essere pertanto sanzionato.

Non vi è dubbio infatti che la lettera di dimissioni di cui si controverte, oltre a contenere l'espressa manifestazione della volontà del suo estensore di dimettersi dalla carica federale, contenga altresì una serie di affermazioni gratuite e chiaramente denigratorie, nei confronti del Comitato Territoriale e dunque degli organi federali, che in nessun modo possono essere ricondotte ad un mero – ed in tal caso legittimo – esercizio del diritto di critica.

Definire “*aleatorie e fittizie*” le deleghe assegnate dal Comitato, insinuare che un'assunzione operata dalla Federazione possa avere motivazioni clientelari o che vi sia un disegno preciso in danno degli allenatori “*considerati dei veri e propri bancomat a disposizione delle strutture federali*”, sono affermazioni indubbiamente offensive e peraltro ultronee (e come tali prive di continenza), stante la possibilità per il consigliere dimissionario di limitarsi alla mera comunicazione della propria decisione di dimettersi.

Quanto alla natura privatistica della missiva oggetto di contestazione, ritiene il Tribunale che il fatto di essere stata indirizzata unicamente al Comitato – destinatario naturale della dichiarazione di dimissioni – consenta di escludere la violazione della precisa norma contenuta all'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, ma di certo non vale a scriminare la condotta ascritta all'incolpato, potendo tutt'al più riflettersi sull'entità



della sanzione; sanzione che viene pertanto quantificata dal Tribunale nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

Delibera di infliggere a carico del tesserato Andrea Albonetti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma, 10 febbraio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 febbraio 2022